



COMUNE DI COPPARO

Via Roma 28 • 44034 Copparo (Fe) – Tel 0532 864610

C.F. e P.IVA 00053930384

https: www.comune.copparo.fe.it

Pec: comune.copparo@cert.comune.copparo.fe.it

SETTORE TRIBUTI UNICO ASSOCIATO

tel. 0532 864610 • ematteucci@comune.copparo.fe.it • www.comune.copparo.fe.it

COMUNE DI COPPARO

PROVINCIA DI FERRARA

**REGOLAMENTO GENERALE
DELLE ENTRATE COMUNALI**

con adeguamento allo Statuto del Contribuente

Allegato alla delibera di C.C. n. 56

del 07/11/2024

SOMMARIO

Disposizioni Generali pag. 2

Articolo 1 Ambito e scopo del regolamento

Dello Statuto del Contribuente da pag. 2 a pag. 8

Articolo 2 Contraddittorio Preventivo

Articolo 3 Conoscenza degli atti e semplificazione

Articolo 4 Requisiti dell'atto di accertamento in rettifica o d'ufficio

Articolo 5 Annullabilità degli atti tributari

Articolo 6 Nullità degli atti tributari

Articolo 7 Notificazione degli atti, spese postali e oneri di riscossione a carico debitore

Autotutela, divieti e altri principi da pag. 8 a pag. 11

Articolo 8 Autotutela obbligatoria

Articolo 9 Autotutela facoltativa

Articolo 10 Divieto di bis in idem nel procedimento tributario

Articolo 11 Divieto di divulgazione dei dati dei contribuenti

Articolo 12 Principio di proporzionalità nel procedimento tributario

Articolo 13 Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente

Articolo 14 Documenti di prassi

Interpello del Contribuente da pag. 11 a pag. 13

Articolo 15 Diritto di interpello del contribuente

Articolo 16 Istanza di interpello

Articolo 17 Adempimenti del Comune

Articolo 18 Efficacia della risposta all'istanza di interpello

Accertamento con adesione da pag. 13 a pag. 17

Articolo 19 Disciplina dell'istituto dell'accertamento con adesione

Articolo 20 Ambito di applicazione dell'accertamento con adesione

Articolo 21 Attivazione del procedimento per la definizione in accertamento con adesione

Articolo 22 Accertamento con adesione ad iniziativa dell'ufficio

Articolo 23 Accertamento con adesione ad iniziativa del contribuente

Articolo 24 Esame dell'istanza ed invito a comparire per definire l'accertamento

Articolo 25 Atto di accertamento con adesione

Articolo 26 Perfezionamento della definizione

Articolo 27 Effetti della definizione

Articolo 28 Riduzione della sanzione



COMUNE DI COPPARO

Via Roma 28 • 44034 Copparo (Fe) – Tel 0532 864610

C.F. e P.IVA 00053930384

<https://www.comune.copparo.fe.it>

Pec: comune.copparo@cert.comune.copparo.fe.it

SETTORE TRIBUTI UNICO ASSOCIATO

tel. 0532 864610 • ematteucci@comune.copparo.fe.it • www.comune.copparo.fe.it

Entrate tributarie da pag.17 a pag.23

Articolo 29 Entrate tributarie

Articolo 30 Aliquote e tariffe

Articolo 31 Forma di gestione

Articolo 32 Funzionario responsabile

Articolo 33 Interrelazioni tra servizi e uffici comunali

Articolo 34 Riscossione

Articolo 35 Sospensione

Articolo 36 Dilazione del versamento

Articolo 37 Rimborsi

Articolo 38 Limiti per riscossioni e rimborsi

Articolo 39 Applicazione sanzioni

Articolo 40 Cause non punibilità

Articolo 41 Ravvedimento cause ostative

Articolo 42 Regolarizzazione versamenti

Articolo 43 Errore scusabile

Articolo 44 Ravvedimento incentivo all'adempimento spontaneo tardivo

Articolo 45 Compensazione

Entrate comunali non tributarie (pag.da 24 a pag.27)

Articolo 46 Entrate comunali non tributarie

Articolo 47 Soggetti Responsabili delle entrate

Articolo 48 Omissione e ritardo versamenti

Articolo 49 Sospensione

Articolo 50 Dilazione del versamento

Articolo 51 Rimborsi

Articolo 52 Norme finali

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Ambito e scopo del Regolamento

1. Il Regolamento adottato nell'ambito della potestà regolamentare ex art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dall'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e s.m.i. disciplina le varie attività che il cittadino/contribuente ed il Comune nella sua veste di ente impositore/erogatore di servizi sono tenuti a compiere ai fini dell'applicazione dei tributi e delle entrate di competenza, con particolare riguardo alle attività di accertamento, anche istruttorie e alla riscossione dei tributi medesimi e delle entrate non di natura tributaria.
2. Il presente Regolamento traccia le linee fondamentali della disciplina scelta dal Comune per la gestione delle entrate tributarie e non, dando preferenza all'utilizzazione di tutti gli istituti normativi che risultano idonei a migliorare i rapporti con i cittadini, in un'ottica di trasparenza e di semplificazione dell'azione amministrativa, nel pieno rispetto dei principi fissati dalla vigente disciplina in materia.
3. Nella gestione dei tributi disciplinati da specifico regolamento, le norme relative, se non contrastanti con quelle del presente Regolamento, continuano ad essere applicate.
4. Per quanto attiene alla individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, nonché alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni legislative.



COMUNE DI COPPARO

Via Roma 28 • 44034 Copparo (Fe) – Tel 0532 864610

C.F. e P.IVA 00053930384

https: www.comune.copparo.fe.it

Pec: comune.copparo@cert.comune.copparo.fe.it

SETTORE TRIBUTI UNICO ASSOCIATO

tel. 0532 864610 • ematteucci@comune.copparo.fe.it • www.comune.copparo.fe.it

5. Il presente regolamento regola le materie disciplinate dalla legge 27 luglio 2000, n. 212 e smi, nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa.
6. Ai sensi dell'articolo 1, comma 3-bis, legge 27 luglio 2000, n. 212, l'amministrazione comunale nel disciplinare i procedimenti amministrativi di propria competenza non può stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate dalle disposizioni legislative concernenti la garanzia del contraddittorio e dell'accesso alla documentazione amministrativa tributaria, la tutela dell'affidamento, il divieto del *bis in idem*, il principio di proporzionalità e l'autotutela ma può prevedere ulteriori livelli di tutela.

DELLO STATUTO DEL CONTRIBUENTE

Articolo 2 Contraddittorio Preventivo

1. Ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 1, commi 3-bis e 3-ter, della legge 27 luglio 2000, n. 212, prima dell'emissione di tutti gli atti autonomamente impugnabili dinnanzi agli organi della giurisdizione tributaria, fatta eccezione per quelli previsti dai commi 3, 4 e 5 del presente articolo, il Comune deve instaurare con il contribuente un contraddittorio informato ed effettivo, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212.
2. Gli atti per i quali sussiste il diritto al contraddittorio sono quelli riguardanti fattispecie impositive di natura non oggettiva, come, ad esempio, le aree fabbricabili ai fini dell'imposta municipale propria di cui all'art. 1, commi 739 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, salvo che non si tratti della mera liquidazione di dati dichiarati dal contribuente, il mancato riconoscimento di un'esenzione o di un'agevolazione dichiarata dal contribuente.
3. In attuazione del comma 2 dell'art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, il diritto del contribuente al contraddittorio è escluso nell'ipotesi di atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni ed in particolare per i seguenti:
 - a. gli avvisi ed i solleciti di pagamento;
 - b. il ruolo e la cartella di pagamento;
 - c. gli atti di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché ogni atto relativo alle procedure di riscossione coattiva conseguenti ad atti già notificati al contribuente;
 - d. gli atti relativi all'iscrizione di ipoteca, ai sensi dell'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, fermo restando quanto previsto dal comma 2-bis del citato articolo 77;
 - e. il fermo amministrativo di beni mobili registrati di cui all'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, fermo restando quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo 86;
 - f. gli avvisi di accertamento per omesso, parziale o ritardato pagamento del tributo, di mera liquidazione dell'imposta dovuta sulla base della dichiarazione presentata o delle informazioni già note al Comune per i quali non sussiste l'obbligo di dichiarazione;
 - g. gli avvisi di accertamento per omessa o infedele presentazione della dichiarazione, laddove la fattispecie impositiva accertata sia di natura oggettiva;
 - h. il rifiuto espresso o tacito di rimborso dei tributi, sanzioni pecuniarie, interessi ed altri accessori;
 - i. il rigetto delle richieste di rateazione o dilazione di pagamento;



COMUNE DI COPPARO

Via Roma 28 • 44034 Copparo (Fe) – Tel 0532 864610

C.F. e P.IVA 00053930384

https: www.comune.copparo.fe.it

Pec: comune.copparo@cert.comune.copparo.fe.it

SETTORE TRIBUTI UNICO ASSOCIATO

tel. 0532 864610 • ematteucci@comune.copparo.fe.it • www.comune.copparo.fe.it

- j. i provvedimenti di decadenza dal beneficio della rateazione adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 800, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
 - k. il diniego espresso o tacito sull'istanza di autotutela;
 - l. il diniego o la revoca di agevolazioni laddove gli stessi siano preceduti da comunicazioni previste dalle vigenti disposizioni;
 - m. gli atti di contestazione delle violazioni di cui all'art. 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;
4. Sono altresì considerati atti automatizzati e sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale della dichiarazione, esclusi dal diritto al contraddittorio, gli altri atti autonomamente impugnabili avanti agli organi della giustizia tributaria, diversi da quelli del comma 2 ed in particolare:
 - a. gli atti basati su dati nella disponibilità del Comune, dai quali le violazioni risultino in modo certo e preciso e non in via presuntiva ovvero da cui conseguano in modo certo e preciso e non in via presuntiva;
 - b. quelli basati sulla puntuale applicazione di disposizioni normative e dei relativi provvedimenti attuativi nei confronti di contribuenti selezionati effettuate utilizzando i dati in possesso del Comune, i quali sono considerati atti automatizzati e sostanzialmente automatizzati;
 - c. gli atti emessi a seguito di controlli automatizzati, effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dei dati in possesso del Comune, i quali sono considerati atti di liquidazione;
 - d. gli atti che scaturiscono dal controllo formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti
5. Il diritto al contraddittorio è inoltre escluso nell'ipotesi di motivato fondato pericolo per la riscossione. In tal caso, nell'atto devono essere esplicitate le ragioni che giustificano il pericolo per la riscossione del credito.
6. Nei casi in cui sussista il diritto del contribuente al contraddittorio preventivo, la mancanza dello stesso comporta l'annullabilità dell'atto.
7. È fatta salva la possibilità per il Comune di attivare comunque un contraddittorio facoltativo in tutte le fattispecie in cui il funzionario responsabile del tributo ritenga che lo stesso possa fornire elementi utili al procedimento accertativo o ad incrementare l'efficacia e l'efficienza dei controlli, rafforzando la sostenibilità della pretesa impositiva. Nei casi previsti dal presente comma, la mancata attivazione del contraddittorio non comporta comunque l'annullabilità dell'atto.
8. Per consentire il contraddittorio, il Comune comunica al contribuente lo schema di atto, a mezzo posta elettronica certificata, raccomandata con avviso di ricevimento, consegna diretta o altre modalità idonee a garantirne la conoscibilità, nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela del trattamento dei dati personali.
9. La comunicazione di cui al comma 8 deve assegnare un termine non inferiore a 60 giorni entro cui il contribuente può presentare eventuali controdeduzioni ovvero per accedere agli atti del fascicolo ed estrarne copia, su richiesta del contribuente. È facoltà del contribuente chiedere altresì di essere convocato.
10. Lo schema di atto reca, oltre all'invito alla formulazione di osservazioni, anche quello alla presentazione di istanza per la definizione dell'accertamento con adesione, in luogo delle osservazioni.
11. È facoltà del funzionario responsabile del tributo, qualora lo ritenga necessario, convocare il contribuente.
12. Lo schema di atto deve quantomeno contenere:



COMUNE DI COPPARO

Via Roma 28 • 44034 Copparo (Fe) – Tel 0532 864610

C.F. e P.IVA 00053930384

https: www.comune.copparo.fe.it

Pec: comune.copparo@cert.comune.copparo.fe.it

SETTORE TRIBUTI UNICO ASSOCIATO

tel. 0532 864610 • ematteucci@comune.copparo.fe.it • www.comune.copparo.fe.it

- a. I presupposti di fatto, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche che fondano la pretesa dell'ente
 - b. I periodi di imposta suscettibili di accertamento;
 - c. le maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti;
 - d. il termine, non inferiore a sessanta giorni, per la presentazione di eventuali controdeduzioni o per la richiesta di accesso ed estrazione di copia degli atti del fascicolo;
 - e. l'eventuale giorno e luogo della comparizione ai fini del contraddittorio;
 - f. l'invito alla presentazione di istanza per la definizione dell'accertamento con adesione, in luogo delle controdeduzioni.
13. Nel caso di convocazione del contribuente, di cui ai commi 9 e 11, se necessario può essere redatto un formale verbale dell'incontro, nel quale devono essere indicate le motivazioni e gli elementi forniti dal contribuente stesso.
 14. Nel caso in cui il comune abbia recepito l'istituto dell'accertamento con adesione, laddove all'esito delle osservazioni ne emergano i presupposti, le parti possono dare corso, di comune accordo, al procedimento di accertamento con adesione di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e del vigente regolamento comunale in materia.
 15. Il contraddittorio deve essere informato ed effettivo, rendendo edotto il contribuente di tutte le motivazioni della pretesa tributaria.
 16. L'accesso del contribuente agli atti del fascicolo e l'estrazione di copie devono avvenire nel rispetto delle norme del vigente regolamento comunale in materia di accesso ai documenti amministrativi e previa corresponsione dei diritti di ricerca e riproduzione previsti dalle normative comunali. L'accesso deve essere consentito nei limiti di quanto necessario per permettere al contribuente una completa conoscenza della pretesa tributaria e della motivazione della stessa, con esclusione dell'accesso ai dati personali eventualmente presenti nel fascicolo non strettamente necessari a tal fine e nel rispetto, comunque, delle vigenti norme in materia di trattamento dei dati personali e del diritto alla riservatezza.
 17. L'atto non può essere emesso prima della scadenza del termine di cui al comma 9. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'amministrazione comunale ritiene di non accogliere.
 18. Qualora la scadenza del termine di cui al comma 9 è successiva a quella del termine di decadenza per la adozione dell'atto conclusivo ovvero se tra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrano meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centovesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.
 19. Fatte salve diverse disposizioni di legge, la notifica dello schema di atto, di cui al comma 8 preclude l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Articolo 3 Conoscenza degli atti e semplificazione

1. L'amministrazione comunale deve assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. A tal fine essa provvede comunque a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso della stessa amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.



COMUNE DI COPPARO

Via Roma 28 • 44034 Copparo (Fe) – Tel 0532 864610

C.F. e P.IVA 00053930384

https: www.comune.copparo.fe.it

Pec: comune.copparo@cert.comune.copparo.fe.it

SETTORE TRIBUTI UNICO ASSOCIATO

tel. 0532 864610 • ematteucci@comune.copparo.fe.it • www.comune.copparo.fe.it

2. L'amministrazione comunale assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le relative istruzioni, i servizi telematici, la modulistica e i documenti di prassi amministrativa siano messi a disposizione del contribuente, con idonee modalità di comunicazione e di pubblicità, almeno sessanta giorni prima del termine assegnato al contribuente per l'adempimento al quale si riferiscono.
3. I modelli predisposti dall'amministrazione comunale e le relative istruzioni devono essere comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria. L'amministrazione comunale assicura che il contribuente possa ottemperare agli obblighi tributari con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.
4. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione comunale o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'articolo 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa.
5. L'amministrazione comunale attua modalità semplificate di comunicazione, anche mediante l'utilizzo di messaggistica di testo indirizzata all'utenza telefonica mobile del destinatario, della posta elettronica, anche non certificata, o dell'applicazione 'IO'. La comunicazione dell'esito negativo della procedura di controllo non pregiudica l'esercizio successivo dei poteri di controllo dell'amministrazione comunale, ai sensi delle vigenti disposizioni. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli atti automatizzati o di pronta liquidazione.

Articolo 4 Requisiti dell'atto di accertamento in rettifica o d'ufficio

1. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto, ai mezzi di prova ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Qualora la motivazione faccia riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, quest'ultimo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che l'avviso non ne riproduca il contenuto essenziale e la motivazione indichi espressamente le ragioni per le quali i dati e gli elementi contenuti nell'atto richiamato si ritengono sussistenti e fondati. L'obbligo si ritiene assolto qualora dall'esame del provvedimento il destinatario sia messo nelle condizioni di poter esercitare, validamente, i propri diritti difensivi nelle sedi competenti.
2. I fatti e i mezzi di prova a fondamento dell'atto non possono essere successivamente modificati, integrati o sostituiti se non attraverso l'adozione di un ulteriore atto, ove ne ricorrano i presupposti e non siano maturate le decadenze.
3. Gli atti devono, altresì, contenere l'indicazione:
 - a. dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
 - b. del responsabile del procedimento;
 - c. dell'organo od autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame dell'atto;
 - d. delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere;
 - e. del termine entro cui effettuare il relativo pagamento;
 - f. dell'importo degli oneri di riscossione connessi all'emissione dell'atto impositivo;
 - g. della indicazione dei maggiori oneri connessi all'attivazione delle procedure di riscossione coattiva.
4. Nel caso in cui l'avviso di accertamento provveda alla contestuale irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, lo stesso dovrà dare indicazione dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri utilizzati per la determinazione delle sanzioni comminate e della loro entità nei limiti minimi e massimi previsti dalla legge.



COMUNE DI COPPARO

Via Roma 28 • 44034 Copparo (Fe) – Tel 0532 864610

C.F. e P.IVA 00053930384

https: www.comune.copparo.fe.it

Pec: comune.copparo@cert.comune.copparo.fe.it

SETTORE TRIBUTI UNICO ASSOCIATO

tel. 0532 864610 • ematteucci@comune.copparo.fe.it • www.comune.copparo.fe.it

5. L'avviso di accertamento deve contenere l'intimazione a adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e s.m.i., relativo alla riscossione frazionata delle sanzioni in pendenza di giudizio.
6. L'avviso deve inoltre espressamente dare indicazione che, in caso di inutile decorso del termine per il versamento degli importi richiesti, lo stesso acquisisce l'efficacia di titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari di cui al Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, senza la necessità di procedere a successiva emissione di altro atto.
7. L'avviso deve altresì recare indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione, anche ai fini dell'esecuzione forzata, delle somme richieste e non versate.
8. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario responsabile del tributo.

Articolo 5 Annullabilità degli atti tributari

1. Ai sensi dell'art. 7-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti del Comune impugnabili dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria sono annullabili per violazione di legge, ivi incluse le norme sulla competenza, sul procedimento, sulla partecipazione del contribuente e sulla validità degli atti.
2. I motivi di annullabilità e di infondatezza dell'atto sono dedotti, a pena di decadenza, con il ricorso introduttivo del giudizio dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado e non sono rilevabili d'ufficio.
3. Non costituisce causa di annullabilità la mera irregolarità, la mancata o erronea indicazione delle informazioni di cui all'art. 7, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Articolo 6 Nullità degli atti tributari

1. Ai sensi dell'art. 7-ter della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti del Comune impugnabili dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria sono nulli se viziati per difetto assoluto di attribuzione, adottati in violazione o elusione di giudicato, ovvero se affetti da altri vizi di nullità qualificati espressamente come tali da disposizioni entrate in vigore successivamente al D.Lgs 219/2023.
2. I vizi di nullità di cui al presente articolo possono essere eccepiti in sede amministrativa o giudiziaria, sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e danno diritto alla ripetizione di quanto versato, fatta salva la prescrizione del credito.

Articolo 7 Notificazione degli atti, spese postali e oneri di riscossione a carico debitore

1. Gli atti di accertamento predisposti dal Settore Tributi – Entrate devono essere notificati:
 - a mezzo del messo notificatore, secondo quanto previsto dalle norme del Codice di procedura civile - a mezzo del servizio postale
 - a mezzo posta elettronica certificata
 - attraverso la piattaforma delle notifiche digitali di cui all'articolo 26 del decreto legge n. 76/2020. Analogamente devono essere notificati con una delle modalità sopra indicate, gli atti in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni quali, ad esempio, quelli connessi a procedure di autotutela decisoria, a procedure di accertamento con adesione.



COMUNE DI COPPARO

Via Roma 28 • 44034 Copparo (Fe) – Tel 0532 864610

C.F. e P.IVA 00053930384

https: www.comune.copparo.fe.it

Pec: comune.copparo@cert.comune.copparo.fe.it

SETTORE TRIBUTI UNICO ASSOCIATO

tel. 0532 864610 • ematteucci@comune.copparo.fe.it • www.comune.copparo.fe.it

2. Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, nel caso di affidamento mediante concessione a terzi del servizio, devono essere svolte secondo le modalità contenute nei regolamenti ed indicate nel disciplinare che regola i rapporti tra Comune e tale soggetto.
3. Al destinatario della notificazione deve essere garantito il diritto alla difesa, ponendolo in condizione di conoscere, con l'ordinaria diligenza, il contenuto dell'atto.
4. Gli atti di accertamento e/o irrogazione delle sanzioni liquidano ed intimano il versamento degli importi dovuti a titolo di spese di notifica dell'atto stesso e di oneri di riscossione, determinati dalle vigenti disposizioni di legge, posti a carico del debitore.
5. Ai sensi dell'art. 7-sexies della legge 27 luglio 2000, n. 212, è inesistente la notificazione degli atti impositivi o della riscossione priva dei suoi elementi essenziali ovvero effettuata nei confronti di soggetti giuridicamente inesistenti, totalmente privi di collegamento con il destinatario o estinti. Fuori dai casi di cui al primo periodo, la notificazione eseguita in violazione delle norme di legge è nulla. La nullità può essere sanata dal raggiungimento dello scopo dell'atto, sempreché l'impugnazione sia proposta entro il termine di decadenza dell'accertamento. L'inesistenza della notificazione di un atto recettizio ne comporta l'inefficacia.
6. Ai sensi dell'art. 7-sexies, della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli effetti della notificazione, ivi compresi quelli interruttivi, sospensivi o impeditivi, si producono solo nei confronti del destinatario e non si estendono ai terzi, ivi inclusi i coobbligati.

AUTOTUTELA, DIVIETI E ALTRI PRINCIPI

Articolo 8 Autotutela obbligatoria

1. Il Responsabile del Servizio Tributi - Entrate o il Funzionario Responsabile del Tributo, procede all'annullamento in autotutela in tutto o in parte di un atto di imposizione ovvero rinuncia all'imposizione, anche in assenza di specifica istanza del contribuente, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione:
 - a) errore di persona;
 - b) errore di calcolo;
 - c) errore sull'individuazione del tributo;
 - d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione finanziaria;
 - e) errore sul presupposto d'imposta;
 - f) mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - g) mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini previsti a pena di decadenza;
2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole al Comune, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.
3. Il provvedimento deve essere notificato al contribuente interessato.
4. Ai sensi dell'art. 10-quater, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con riguardo alle valutazioni di fatto operate dal Comune ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.
5. Ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera g-bis), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il rifiuto espresso o tacito di autotutela obbligatoria può essere impugnato dal contribuente avanti agli organi di giustizia tributaria, rispettivamente, entro 60 giorni dalla notifica del



COMUNE DI COPPARO

Via Roma 28 • 44034 Copparo (Fe) – Tel 0532 864610

C.F. e P.IVA 00053930384

https: www.comune.copparo.fe.it

Pec: comune.copparo@cert.comune.copparo.fe.it

SETTORE TRIBUTI UNICO ASSOCIATO

tel. 0532 864610 • ematteucci@comune.copparo.fe.it • www.comune.copparo.fe.it

provvedimento di rifiuto ovvero trascorsi 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, nel caso di rifiuto tacito. È fatta salva la sospensione feriale dei termini prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 9 Autotutela facoltativa

1. Fuori dei casi previsti dall'art. 8, il Comune può comunque procedere all'annullamento, in tutto in parte, di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione. Il provvedimento in autotutela deve essere finalizzato al perseguimento dell'interesse pubblico tenuto conto del miglioramento del rapporto con il contribuente e del ripristino della legalità.
2. Nell'esercizio dell'autotutela il Responsabile del Settore Tributi– Entrate o il Funzionario Responsabile del tributo, dovrà tener conto dell'orientamento giurisprudenziale pronunciato sulla questione sottoposta al suo esame nonché della probabilità di soccombenza in un eventuale contenzioso e di condanna al rimborso delle spese di giudizio.
3. Tale provvedimento può essere disposto d'ufficio o a seguito di formulazione di istanza da parte del contribuente.
4. Il contribuente può chiedere l'annullamento dell'atto, totale o parziale, con istanza motivata in fatto o in diritto.
5. La richiesta deve riportare i dati anagrafici e il codice fiscale dell'istante, l'indicazione dell'atto gravato e deve essere corredata della documentazione addotta a sostegno della domanda.
6. All'interessato viene comunicato l'esito dell'istanza con atto scritto motivato in fatto e in diritto, indicando i documenti e gli altri elementi di prova su cui la decisione è fondata.
7. L'atto di annullamento può intervenire fino all'emissione di sentenza con efficacia di giudicato tra le parti. Le sentenze passate in giudicato per motivi di ordine formale (inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità ecc.) non escludono la facoltà di esercitare il potere di autotutela.
8. Nel potere di annullamento deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appare illegittimo o infondato.
9. Il provvedimento di autotutela deve essere notificato al contribuente.
10. Ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera g-ter), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il diniego espresso di autotutela può essere impugnato dal contribuente avanti agli organi di giustizia tributaria, entro il termine previsto dall'art. 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. È fatta salva la sospensione feriale dei termini prevista dalle vigenti disposizioni.
11. Ai sensi dell'art. 10-quinquies, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con riguardo alle valutazioni di fatto operate dal Comune ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.

Articolo 10 Divieto di *bis in idem* nel procedimento tributario

1. Salvo che specifiche disposizioni prevedano diversamente e ferma l'emendabilità di vizi formali e procedurali, il contribuente ha diritto a che il Comune eserciti l'azione accertativa relativamente a ciascun tributo una sola volta per ogni periodo d'imposta.
2. In particolare, ai sensi del precedente comma 1, il contribuente non può essere oggetto di più atti di accertamento per lo stesso oggetto impositivo in presenza di plurime violazioni nello stesso periodo di imposta, mentre è possibile notificare al contribuente più avvisi di accertamento relativi alla stessa annualità ed a oggetti impositivi differenti. Resta fermo che l'accertamento può essere sostituito, integrato o modificato in aumento mediante la



COMUNE DI COPPARO

Via Roma 28 • 44034 Copparo (Fe) – Tel 0532 864610

C.F. e P.IVA 00053930384

https: www.comune.copparo.fe.it

Pec: comune.copparo@cert.comune.copparo.fe.it

SETTORE TRIBUTI UNICO ASSOCIATO

tel. 0532 864610 • ematteucci@comune.copparo.fe.it • www.comune.copparo.fe.it

notificazione di nuovi atti, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte del Comune, appositamente specificati nei medesimi.

Articolo 11 Divieto di divulgazione dei dati dei contribuenti

1. Nell'esercizio dell'azione amministrativa e al fine di realizzare la corretta attuazione del prelievo tributario, il Comune ha il potere di acquisire, anche attraverso l'interoperabilità, dati e informazioni riguardanti i contribuenti, contenuti in banche dati di altri soggetti pubblici, fermo il rispetto di ogni limitazione stabilita dalla legge. Resta fermo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di accesso da parte del Comune alle banche dati detenute da soggetti pubblici o gestori di pubblici servizi.
2. È fatto divieto al Comune di divulgare i dati e le informazioni di cui al comma 1, salvi gli obblighi di trasparenza previsti per legge, ove da essa non specificamente derogati.

Articolo 12 Principio di proporzionalità nel procedimento tributario

1. Il procedimento tributario bilancia la protezione dell'interesse comunale alla percezione del tributo con la tutela dei diritti fondamentali del contribuente, nel rispetto del principio di proporzionalità.
2. In conformità al principio di proporzionalità, l'azione amministrativa deve essere necessaria per l'attuazione del tributo, non eccedente rispetto ai fini perseguiti e non limitare i diritti dei contribuenti oltre quanto strettamente necessario al raggiungimento del proprio obiettivo.
3. Il principio di proporzionalità di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle misure di contrasto dell'elusione e dell'evasione fiscale ed alle sanzioni tributarie.
4. A tal fine il Comune deve notificare al contribuente la specifica tipologia di atto tributario che oltre ad essere rispondente alle previsioni normative sia più adatto al rispetto del principio di proporzionalità. Le sanzioni amministrative sono determinate nel rispetto dei principi contenuti nell'art. 3, comma 3 bis del D.Lgs. 87/2024 e in base ai criteri di cui all'art. 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, così come modificato dal D.Lgs. 87/2024, in modo da ricondurle nell'ambito del principio di ragionevolezza, proporzionalità e di offensività, tenuto conto anche di quanto evidenziato dal comma 4 del citato art. 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Articolo 13 Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente

1. I rapporti tra contribuente e Comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti del Comune, ancorché successivamente modificate dal Comune stesso o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del Comune.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria.

Articolo 14 Documenti di prassi



COMUNE DI COPPARO

Via Roma 28 • 44034 Copparo (Fe) – Tel 0532 864610

C.F. e P.IVA 00053930384

https: www.comune.copparo.fe.it

Pec: comune.copparo@cert.comune.copparo.fe.it

SETTORE TRIBUTI UNICO ASSOCIATO

tel. 0532 864610 • ematteucci@comune.copparo.fe.it • www.comune.copparo.fe.it

1. Il Comune fornisce supporto ai contribuenti nell'interpretazione e nell'applicazione delle disposizioni tributarie mediante:
 - a. circolari interpretative e applicative, mediante le quali fornisce la ricostruzione del procedimento formativo delle nuove disposizioni tributarie comunali e primi chiarimenti sui loro contenuti, approfondimenti e aggiornamenti interpretativi conseguenti a nuovi orientamenti legislativi e giurisprudenziali che riguardino la materia dei tributi locali, inquadramenti sistematici su tematiche di particolare complessità;
 - b. pubblicazione di documenti informativi nel proprio sito internet istituzionale;
 - c. interpello;
 - d. pubblicazione di documentazione tributaria in materia di tributi locali nel proprio sito internet istituzionale
 - e. sportello on-line del contribuente h24.

INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE

Articolo 15 Diritto di interpello del contribuente

1. Il diritto di interpello del contribuente in materia di tributi comunali è disciplinato dal presente regolamento in attuazione e sulla base dei principi degli artt.1 e 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 e del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156.
2. Il diritto di interpello ha la funzione di far conoscere preventivamente al contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria, quando vi siano obiettive condizioni di incertezza o la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili, l'ambito di applicazione della disciplina sull'abuso del diritto e quale sarà il comportamento del Comune in sede di controllo.
3. Ciascun contribuente, qualora ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa riguardante tributi comunali e sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, può inoltrare al Comune istanza di interpello; l'istanza di interpello deve riguardare l'applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e personali. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.
4. Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando il Comune ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente per le quali il Comune ha già reso note istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale mediante atti pubblicati nel proprio sito istituzionale.
5. L'istanza di interpello può essere presentata dal contribuente, anche non residente, obbligato a porre in essere adempimenti tributari dichiarativi o di versamento relativi a tributi di competenza del Comune; l'istanza può essere presentata anche dai soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del predetto contribuente.
6. Le Associazioni sindacali e di categoria, i Centri di Assistenza Fiscale e gli studi professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di associati, iscritti o rappresentati. In tal caso la risposta fornita dal Comune non produce gli effetti di cui all'articolo 18
7. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata:



COMUNE DI COPPARO

Via Roma 28 • 44034 Copparo (Fe) – Tel 0532 864610

C.F. e P.IVA 00053930384

https: www.comune.copparo.fe.it

Pec: comune.copparo@cert.comune.copparo.fe.it

SETTORE TRIBUTI UNICO ASSOCIATO

tel. 0532 864610 • ematteucci@comune.copparo.fe.it • www.comune.copparo.fe.it

- a. prima della scadenza dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti comunali per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima senza che, a tali fini, assumano valenza i termini concessi al Comune per rendere la propria risposta;
 - b. prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.
8. L'istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata al Comune mediante consegna a mano, o mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso posta elettronica certificata.
 9. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
 10. La presentazione dell'istanza di interpello è gratuita oppure è subordinata al pagamento di un contributo stabilito con apposita deliberazione della Giunta comunale.

Articolo 16 Istanza di interpello

1. L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:
 - a. i dati identificativi del contribuente e l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del Comune e deve essere comunicata la risposta;
 - b. la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza della norma o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva;
 - c. le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione o l'applicazione;
 - d. l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
 - e. la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante.
2. All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso del Comune ed utile ai fini della soluzione del caso prospettato.
3. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1, il Comune invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni; i termini della risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.
4. L'istanza è inammissibile se:
 - a. è priva dei requisiti di cui al comma 1, lett. a) e b);
 - b. non è presentata preventivamente, ai sensi dell'articolo 15, comma 5;
 - c. non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza, ai sensi dell'articolo 15;
 - d. ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
 - e. verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi compresa la notifica del questionario di cui all'articolo 1, comma 693 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
 - f. il contribuente invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 3, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

Articolo 17 Adempimenti del Comune



COMUNE DI COPPARO

Via Roma 28 • 44034 Copparo (Fe) – Tel 0532 864610

C.F. e P.IVA 00053930384

https: www.comune.copparo.fe.it

Pec: comune.copparo@cert.comune.copparo.fe.it

SETTORE TRIBUTI UNICO ASSOCIATO

tel. 0532 864610 • ematteucci@comune.copparo.fe.it • www.comune.copparo.fe.it

1. La risposta, scritta e motivata, fornita dal Comune è comunicata al contribuente mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza di interpello da parte del Comune. Il termine è in ogni caso sospeso tra il 1° agosto ed il 31 agosto e ogni volta che è obbligatorio richiedere un parere preventivo ad altra amministrazione. Se il termine di scadenza della risposta cade di sabato o in giorno festivo è prorogato al primo giorno non festivo successivo.
2. Quando non sia possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell'istanza e dei documenti allegati, il Comune può richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare l'istanza di interpello o la documentazione allegata. In tal caso il termine di cui al primo comma si interrompe alla data di ricevimento, da parte del contribuente, della richiesta del Comune e inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte del Comune, della integrazione. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di tre mesi comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.
3. Le risposte fornite sono pubblicate sul sito istituzionale del Comune, nel rispetto delle vigenti norme in materia di riservatezza e di tutela del trattamento dei dati personali.

Articolo 18 Efficacia della risposta all'istanza di interpello

1. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell'istanza di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte del Comune con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.
2. Qualora la risposta su istanze ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione non pervenga entro il termine di cui all'articolo 17 si intende che il Comune condivide la soluzione prospettata dal contribuente, fatto salvo quanto previsto nel comma 2 dell'articolo 17.
3. Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta, espresso o tacito, sono annullabili.
4. Gli effetti della risposta all'istanza di interpello si estendono ai comportamenti successivi del contribuente
5. Il Comune può successivamente rettificare la propria risposta, con atto da comunicare mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con posta elettronica certificata, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.
6. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Articolo 19 Disciplina dell'istituto dell'accertamento con adesione

1. Il Comune, per l'instaurazione di un migliore rapporto con i contribuenti improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di prevenzione e deflativo del contenzioso, introduce nel proprio ordinamento, ai sensi dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e s.m.i, l'istituto dell'accertamento con adesione.



COMUNE DI COPPARO

Via Roma 28 • 44034 Copparo (Fe) – Tel 0532 864610

C.F. e P.IVA 00053930384

https: www.comune.copparo.fe.it

Pec: comune.copparo@cert.comune.copparo.fe.it

SETTORE TRIBUTI UNICO ASSOCIATO

tel. 0532 864610 • ematteucci@comune.copparo.fe.it • www.comune.copparo.fe.it

2. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione in contraddittorio col contribuente sulla base dei principi dettati dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e smi e delle disposizioni del presente regolamento.
3. Per contribuente s'intendono tutte le persone fisiche, società di persone, associazioni professionali, società di capitali ed enti soggetti passivi di tributo comunale.

Articolo 20 Ambito di applicazione dell'accertamento con adesione

1. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo; pertanto, esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile in conformità a elementi certi, determinati od obiettivamente determinabili.
2. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti di contestazione di omissione o infedeltà di adempimenti dichiarativi, non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi, conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni né agli atti di contestazione di inadempimento degli obblighi di versamento dei tributi.
3. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta e ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
4. L'adesione del contribuente deve riguardare l'atto di accertamento nella sua interezza, comprendente ogni pretesa relativa al tributo in oggetto, sanzioni pecuniarie ed interessi, non potendosi ammettere adesione parziale all'atto medesimo.
5. In sede di contraddittorio il Comune deve compiere un'attenta valutazione del rapporto costo beneficio dell'operazione, tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.

Articolo 21 Attivazione del procedimento per la definizione in accertamento con adesione

1. Il procedimento per la definizione può essere attivato:
 - a. di iniziativa del comune, nei casi in cui non si applica il contraddittorio preventivo di cui all'art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212;
 - b. su istanza del contribuente, nel caso di avviso di accertamento per il quale si applica il contraddittorio preventivo previsto dall'art. 6 bis della legge 212/2000, dopo la ricezione dello schema di atto;
 - c. su istanza del contribuente, nel caso di avviso di accertamento per il quale si applica il contraddittorio preventivo, dopo la notifica dell'avviso, in alternativa all'ipotesi di cui alla precedente lettera b);
 - d. su istanza del contribuente, successivamente all'avvio di procedure ed operazioni di controllo;
 - e. di comune accordo tra le parti, all'esito delle osservazioni presentate dal contribuente nel contraddittorio preventivo di cui all'art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, laddove emergano i presupposti per un accertamento con adesione.

Articolo 22 Accertamento con adesione ad iniziativa dell'ufficio

1. Il Comune, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, a seguito dell'attività di accertamento, ma prima della notifica dell'avviso di



COMUNE DI COPPARO

Via Roma 28 • 44034 Copparo (Fe) – Tel 0532 864610

C.F. e P.IVA 00053930384

https: www.comune.copparo.fe.it

Pec: comune.copparo@cert.comune.copparo.fe.it

SETTORE TRIBUTI UNICO ASSOCIATO

tel. 0532 864610 • ematteucci@comune.copparo.fe.it • www.comune.copparo.fe.it

accertamento ovvero a seguito di istanza del contribuente, comunica un invito a comparire, con lettera raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata, con l'indicazione:

- a. della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento;
 - b. dei periodi d'imposta suscettibili di accertamento;
 - c. degli elementi in base ai quali il Comune è in grado di emettere avvisi di accertamento;
 - d. del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
 3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte del Comune non riveste carattere di obbligatorietà.

Articolo 23 Accertamento con adesione ad iniziativa del contribuente

1. Nel caso di avviso di accertamento o di rettifica per i quali si applica il contraddittorio preventivo, il contribuente può formulare istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito anche telefonico, entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212. Il contribuente può presentare istanza di accertamento con adesione anche nei 15 giorni successivi alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica, che sia stato preceduto dallo schema di atto, fatta eccezione l'ipotesi in cui il contribuente si sia avvalso della facoltà di presentare istanza di accertamento con adesione di cui al primo periodo del presente comma. In questa ipotesi, il termine per l'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado è sospeso per un periodo di 30 giorni.
2. L'istanza di cui al comma precedente può essere proposta dal contribuente a seguito dell'attivazione di procedure di controllo, richieste di chiarimenti, di invito a esibire o trasmettere atti e documenti, di invio di questionari, accessi, ispezioni e verifiche. In questo caso qualora tra la data di comparizione e quella di decadenza del Comune dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrano meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato di centoventi giorni, in deroga al termine ordinario.
3. L'istanza può essere presentata all'Ufficio mediante consegna diretta, a mezzo posta o tramite posta elettronica certificata.
4. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.
5. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, il Comune anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire.

Articolo 24 Esame dell'istanza ed invito a comparire per definire l'accertamento

1. La presentazione dell'istanza di cui all'articolo 23, viene verificata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 19.
2. In caso di sussistenza dei requisiti l'istanza viene accolta e si provvede alla comunicazione al contribuente dell'invito a comparire con indicazione del giorno ed orario, eventualmente preventivamente concordato; in caso di insussistenza dei requisiti l'istanza viene rigettata.



COMUNE DI COPPARO

Via Roma 28 • 44034 Copparo (Fe) – Tel 0532 864610

C.F. e P.IVA 00053930384

https: www.comune.copparo.fe.it

Pec: comune.copparo@cert.comune.copparo.fe.it

SETTORE TRIBUTI UNICO ASSOCIATO

tel. 0532 864610 • ematteucci@comune.copparo.fe.it • www.comune.copparo.fe.it

3. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
4. Eventuali e motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
5. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica, che sia stato preceduto dal contraddittorio preventivo ai sensi dell'art. 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il Comune, ai fini dell'accertamento con adesione, non è tenuto a prendere in considerazione elementi di fatto diversi da quelli dedotti con le eventuali osservazioni presentate dal contribuente, ai sensi del suddetto art. 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e comunque da quelli che costituiscono l'oggetto dell'avviso di accertamento o rettifica.
6. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo della procedura, è dato atto in apposito verbale da parte del Funzionario incaricato del procedimento.

Articolo 25 Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento sia concordato con il contribuente, il Comune redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal Funzionario responsabile del tributo o suo delegato. La procura generale o speciale deve essere conferita per iscritto e con firma autenticata.
2. Nell'atto di definizione vanno indicati:
 - a. gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti;
 - b. la liquidazione delle maggiori tasse, imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione;
 - c. le modalità di versamento delle somme dovute.

Articolo 26 Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso e, in caso di pagamento rateale, con pagamento della prima rata accordata e la prestazione della garanzia eventualmente richiesta ai sensi del comma 2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire al Comune la quietanza del pagamento dell'intero importo delle somme dovute, ovvero dell'importo della prima rata con copia della garanzia ove necessaria. Il Comune, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
2. È ammesso, a richiesta del contribuente, il pagamento in forma rateale sulla base delle disposizioni del vigente regolamento comunale in materia di entrate; in caso di mancato pagamento delle rate il contribuente decade dal beneficio della rateazione, sulla base di quanto previsto dal vigente regolamento in materia di entrate, con conseguente annullamento della riduzione delle sanzioni sul pagamento residuo. Per importi superiori a 50 mila euro la concessione della rateizzazione può essere subordinata alla prestazione di idonea garanzia,



COMUNE DI COPPARO

Via Roma 28 • 44034 Copparo (Fe) – Tel 0532 864610

C.F. e P.IVA 00053930384

https: www.comune.copparo.fe.it

Pec: comune.copparo@cert.comune.copparo.fe.it

SETTORE TRIBUTI UNICO ASSOCIATO

tel. 0532 864610 • ematteucci@comune.copparo.fe.it • www.comune.copparo.fe.it

sotto forma di fideiussoria bancaria o assicurativa rilasciata da soggetto specificamente iscritto negli elenchi dei soggetti bancari/assicurativi/intermediari finanziari autorizzato al rilascio di garanzie a favore di enti pubblici.

Articolo 27 Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del Comune.
2. L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per il Comune di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione, né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

Articolo 28 Riduzione della sanzione

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni *di omessa o infedele dichiarazione* che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.
2. Di detta possibilità di riduzione è reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.
3. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta o non esaustiva risposta a richieste formulate dall'Ufficio sono parimenti escluse dalla anzidetta riduzione.

ENTRATE TRIBUTARIE

Articolo 29 Entrate tributarie comunali

1. Costituiscono entrate tributarie comunali, le entrate derivanti da imposte, tasse e diritti aventi comunque natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente.
2. Per ciascun tipo di entrata il Comune adotta apposito regolamento.
3. I provvedimenti e i regolamenti di natura tributaria debbono essere pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite dell'apposita sezione prevista sul Portale del Federalismo Fiscale.

Articolo 30 Aliquote e tariffe

1. La determinazione delle aliquote e tariffe delle entrate tributarie nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge è di competenza del Consiglio Comunale, salvo diversa disposizione di legge. La deliberazione concernente la determinazione delle aliquote e tariffe deve essere adottata entro lo stesso termine previsto o comunque stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione e



COMUNE DI COPPARO

Via Roma 28 • 44034 Copparo (Fe) – Tel 0532 864610

C.F. e P.IVA 00053930384

https: www.comune.copparo.fe.it

Pec: comune.copparo@cert.comune.copparo.fe.it

SETTORE TRIBUTI UNICO ASSOCIATO

tel. 0532 864610 • ematteucci@comune.copparo.fe.it • www.comune.copparo.fe.it

pubblicata sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite dell'apposita sezione prevista sul Portale del Federalismo Fiscale.

Articolo 31 Forma di gestione

1. Con deliberazione del Consiglio Comunale e' stabilita la forma di gestione dell'entrata in conformità a quanto disposto dall'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, privilegiando possibilmente la gestione diretta. Qualora questa risulti impossibile o economicamente svantaggiosa, prima di procedere all'affidamento della gestione a terzi, il Comune deve valutare la possibilità della gestione fra comuni in forma associata. La gestione diretta del tributo non richiede adozione di deliberazione.

Articolo 32 Il Funzionario Responsabile del Tributo

1. Con Atto di Giunta Comunale, per ogni tributo di competenza, il Comune designa il Funzionario Responsabile, a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative ai singoli tributi.

2. In particolare il funzionario designato responsabile del tributo:

-cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni;

-dispone i rimborsi;

nel caso di gestione del tributo affidata a terzi, anche solo di alcune fasi:

-verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato d'appalto

-esercita i poteri di autotutela, così come disciplinato dal presente regolamento;

-compie ogni altra attività comunque prevista dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo;

-sottoscrive le richieste, gli avvisi di accertamento e ogni altro atto gestionale o impositivo;

-in ogni caso il parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazioni concernenti le entrate tributarie e' espresso dal Responsabile del Settore.

Articolo 33 Interrelazioni tra servizi e uffici comunali

1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'ufficio tributario nell'esercizio dell'attività di accertamento.

Dell'eventuale persistente mancato adempimento il funzionario responsabile informa il Sindaco, il quale adotta i necessari provvedimenti amministrativi e, all'occorrenza disciplinari.

2. In particolare, i soggetti, privati e pubblici che gestiscono servizi comunali trasmettono ogni atto avente rilevanza ai fini fiscali, ovvero sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'ufficio tributario.

RISCOSSIONE – SOSPENSIONE – DILAZIONE - RIMBORSI

Articolo 34 Riscossione

1. Le modalità di riscossione delle entrate tributarie sono definite nei regolamenti che disciplinano i singoli tributi. Nel caso in cui nulla venga disposto relativamente alla riscossione, si applica la normativa vigente.



COMUNE DI COPPARO

Via Roma 28 • 44034 Copparo (Fe) – Tel 0532 864610

C.F. e P.IVA 00053930384

https: www.comune.copparo.fe.it

Pec: comune.copparo@cert.comune.copparo.fe.it

SETTORE TRIBUTI UNICO ASSOCIATO

tel. 0532 864610 • ematteucci@comune.copparo.fe.it • www.comune.copparo.fe.it

2. In ogni caso, l'obbligazione si intende assolta il giorno stesso in cui il contribuente, o chi per esso, effettua il versamento.

3. Il Settore Tributi-Entrate cura la riscossione anche coattiva delle entrate tributarie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia, privilegiando la gestione diretta di tutte le fasi.

Articolo 35 Sospensione

1. Con deliberazione della Giunta Comunale e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico e individuate con criteri da precisare nella deliberazione medesima ovvero da situazioni contingenti collegate a dichiarazioni di stato di emergenza sanitaria.

Articolo 36 Dilazione del versamento

1. Il funzionario responsabile del tributo, può concedere, su richiesta del contribuente che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà economica, una rateizzazione del pagamento delle somme dovute da **attività di accertamento**;
a tal fine si definisce situazione di obiettiva difficoltà:
tutto ciò che comporta una diminuzione considerevole del reddito e può trovare causa in un momento di congiuntura economica generale negativa, nella difficoltà di mercato in cui versa la singola impresa, in calamità naturali riconoscibili ovvero negli elementi soggettivi di seguito indicati:

-lo stato di salute proprio o dei propri familiari

-altra condizione documentabile che impedisca di svolgere la normale attività lavorativa

-altra condizione economica sfavorevole, anch'essa documentabile, che non consenta l'assolvimento del debito accertato;

si stabilisce che il carattere temporaneo della situazione di difficoltà è riferito:

-per le imprese individuali e le società di persone, ai sei mesi precedenti alla presentazione della domanda;

-per le società di capitali, all'anno precedente alla presentazione della domanda;

lo stato di disagio si rileva con le seguenti situazioni:

se persona fisica o ditta individuale

-anziano con più di 70 anni titolare di sola pensione sociale o solo assegno minimo

-disoccupato iscritto al collocamento

-lavoratore non occupato in mobilità o cassa integrazione

-inoccupato che ha perso l'indennità di cassa integrazione o mobilità nell'anno precedente

-disabile con invalidità non inferiore al 75%

-soggetto in cura presso comunità terapeutica

-soggetto in stato di indigenza che usufruisce di assistenza sociale o alloggiativa, prestata dal comune;

a dimostrazione va allegata la seguente documentazione:

-certificato ISEE

-certificazione mobilità/cassa integrazione

-Certificato disoccupazione



COMUNE DI COPPARO

Via Roma 28 • 44034 Copparo (Fe) – Tel 0532 864610

C.F. e P.IVA 00053930384

https: www.comune.copparo.fe.it

Pec: comune.copparo@cert.comune.copparo.fe.it

SETTORE TRIBUTI UNICO ASSOCIATO

tel. 0532 864610 • ematteucci@comune.copparo.fe.it • www.comune.copparo.fe.it

-altra documentazione idonea a comprovare lo stato di disagio

Se società o enti con personalità giuridica

Società o enti in momentanea difficoltà economica con indice di liquidità inferiore a uno
A dimostrazione va allegata la seguente documentazione:

-relazione economico-patrimoniale approvata dall'organo di controllo o dall'assemblea e relativa al periodo di riferimento

-prospetto per la determinazione dell'indice di liquidità e dell'indice Alfa

Indice di liquidità: è l'indice comunemente utilizzato per stabilire la capacità di un'impresa di far fronte agli impegni finanziari di prossima scadenza con le proprie disponibilità economiche. Nell'ambito delle rateizzazioni ordinarie (piani concedibili fino a un massimo di 50 rate), se l'importo complessivo da rateizzare è superiore a 60 mila euro, le società attestano lo stato di difficoltà economica e, di conseguenza, accedono al beneficio della rateizzazione quando il valore dell'indice di liquidità, ricavato dalla situazione economico patrimoniale dell'azienda, è inferiore a 1. Il calcolo dell'indice di liquidità e la sua valenza costituiscono quindi la condizione per accedere alla dilazione.

Indice alfa: è un parametro che viene utilizzato per determinare il numero delle rate concedibili alle imprese in caso di dilazioni ordinarie (piani concedibili fino a un massimo di 50 rate), quando l'importo complessivo da rateizzare è superiore a 60 mila euro.

-visura camerale aggiornata

--altra documentazione idonea a comprovare la momentanea difficoltà economica

2. Il contribuente, al fine di ottenere la rateizzazione, deve presentare una richiesta motivata che attesti la propria situazione di temporanea e obiettiva difficoltà economica e prima dell'inizio delle procedure esecutive;

3. La rateizzazione viene così modulata:

presentazione istanza di rateizzazione al Settore Tributi-Entrate, su apposito modello messo a disposizione dall'Ufficio;

fino a euro 200,00 nessuna rateizzazione;

da euro 200,01 a euro 600,00 fino a tre rate mensili;

da euro 600,01 a euro 3000,00 da tre a dieci rate mensili;

da euro 3000,01 a euro 5000,00 da dieci a venti rate mensili;

da euro 5000,01 a euro 20000,00 da venti e trentasei rate mensili;

per gli importi superiori a euro 20000,01 da trentasette e fino a un massimo di cinquanta rate mensili.

Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.

4. Il funzionario responsabile del tributo esamina l'istanza di rateizzazione presentata dal contribuente, in caso di accoglimento, emana un apposito provvedimento contenente il piano di rateazione.

5. A seguito della concessione della rateazione, le misure cautelari e esecutive saranno sospese per un periodo pari a quello della rateazione.

6. In caso di mancato pagamento dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione:

-il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;

-l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione mediante la revoca della sospensione delle procedure esecutive;

-il carico non può più essere rateizzato.

7. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso legale, maturati giorno per giorno e calcolati da quando le somme sono divenute esigibili.



COMUNE DI COPPARO

Via Roma 28 • 44034 Copparo (Fe) – Tel 0532 864610

C.F. e P.IVA 00053930384

https: www.comune.copparo.fe.it

Pec: comune.copparo@cert.comune.copparo.fe.it

SETTORE TRIBUTI UNICO ASSOCIATO

tel. 0532 864610 • ematteucci@comune.copparo.fe.it • www.comune.copparo.fe.it

Articolo 37 Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui e' stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, intendendosi come tale, in quest'ultimo caso, il giorno in cui e' divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo.
2. Il termine di cui al comma 1, qualora il rimborso sia conseguente all'esercizio del potere di autotutela nei casi di cui all'articolo 8, decorre dalla data di notificazione del provvedimento di annullamento e fino a prescrizione decennale.
3. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata della prova dell'avvenuto pagamento della somma di cui si chiede la restituzione.
4. Il funzionario responsabile, entro 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica, mediante raccomandata con a.r. o posta certificata, il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego. La mancata notificazione del provvedimento entro il termine suddetto equivale a rifiuto tacito della restituzione.

Articolo 38 Limiti per riscossioni e rimborsi

1. Il tributo non e' dovuto quando l'ammontare complessivo e' inferiore o pari a **2,58 euro**.
2. In considerazione delle attività istruttorie e di verifica che l'ufficio comunale effettua per il tributo e tenuto conto degli oneri di riscossione, non si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione del credito a carico dello stesso soggetto e per lo stesso esercizio qualora l'ammontare dovuto non superi **15,00 euro**.
3. Il succitato limite si intende comprensivo delle sanzioni e/o interessi gravanti sul tributo.
4. Non si procede, conseguentemente al rimborso di somme per importi non superiori o pari al limite, previsto per ciascun tributo, indicato al comma 2.
5. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e pertanto non procede alla notificazione di atti di accertamento, di irrogazione di sanzioni, alla riscossione coattiva e non da' seguito alle istanze di rimborso.
6. Tutti i versamenti e i rimborsi previsti dalle vigenti disposizioni superiori ai limiti suindicati vanno effettuati con riferimento alle modalità e ai termini disposti dalle diverse normative o regolamenti comunali in materia.

SANZIONI, ESIMENTI E RAVVEDIMENTO

Articolo 39 Applicazione ed irrogazione sanzioni

1. Per le violazioni delle norme in materia di tributi locali, l'irrogazione e l'applicazione delle sanzioni verranno effettuate nel rispetto dei decreti legislativi nn. 471,472 e 473 del 18/12/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Compete al funzionario responsabile del tributo la determinazione, quantificazione e irrogazione delle sanzioni afferenti violazioni in ordine alle entrate di carattere tributario.

Articolo 40 Cause di non punibilità

1. Non si fa luogo all'applicazione di sanzioni nei casi di violazioni formali che non siano di ostacolo all'attività di accertamento e di liquidazione.
2. La nullità della dichiarazione non sottoscritta può essere sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'invito da parte del comune.
3. Qualora la violazione tributaria sia stata commessa in conseguenza di un comportamento erroneo tenuto dal Comune, non si fa luogo all'applicazione di sanzioni ed interessi.



COMUNE DI COPPARO

Via Roma 28 • 44034 Copparo (Fe) – Tel 0532 864610

C.F. e P.IVA 00053930384

https: www.comune.copparo.fe.it

Pec: comune.copparo@cert.comune.copparo.fe.it

SETTORE TRIBUTI UNICO ASSOCIATO

tel. 0532 864610 • ematteucci@comune.copparo.fe.it • www.comune.copparo.fe.it

Articolo 41 Cause ostative del ravvedimento

1. Costituisce causa ostativa del ravvedimento la notifica di avviso di accertamento esecutivo da parte del Comune.
2. Non e' di ostacolo al ravvedimento l'attività di accertamento afferente annualità diverse ovvero cespiti diversi da quelli oggetto di regolarizzazione da parte del contribuente.

Articolo 42 Regolarizzazione dei versamenti omessi od irregolari

1. In caso di violazione dell'obbligo di versamento dei tributi, non dipendente da infedeltà od omissioni relative all'obbligo di dichiarazione la sanzione e' pari:

Ravvedimento "sprint" - versamenti **entro 14 giorni** dalla data in cui doveva essere eseguito il pagamento: la sanzione si riduce allo **0,1% per giorno di ritardo**

Ravvedimento "breve" - versamenti **dal quindicesimo al trentesimo giorno** dalla data in cui doveva essere eseguito il pagamento: la sanzione si riduce al **1,5% fissa**

Ravvedimento "medio" - versamenti **dal trentunesimo giorno al novantesimo giorno** dalla data in cui doveva essere eseguito il pagamento: la sanzione si riduce al **1,67% fissa** sull'imposta non versata (art. 13, comma 1 lett. a) D.Lgs. 472/1997)

Ravvedimento "lungo" - per versamenti **dal novantunesimo giorno** successivo alla scadenza prevista fino al termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione: la sanzione si riduce al **3,75% fissa** (1/8) (art. 13, comma 1 lett.b) D.Lgs. 472/1997)

2. Ovvero

a) al 4,29% (1/7) se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni avviene entro due anni dall'omissione o dall'errore (art. 13, comma 1 lett.b-bis del D.Lgs. 472/1997)

b) al 5%(1/6) se comunque entro l'avvio dell'attività di accertamento da parte del comune viene corrisposto contestualmente il tributo dovuto o la differenza, la sanzione così ridotta e gli interessi nella misura del tasso legale con maturazione giornaliera da calcolare sull'importo del tributo dovuto o sulla differenza (art. 13, comma 1 lett.b-ter) D.Lgs. 472/1997).



COMUNE DI COPPARO

Via Roma 28 • 44034 Copparo (Fe) – Tel 0532 864610

C.F. e P.IVA 00053930384

https: www.comune.copparo.fe.it

Pec: comune.copparo@cert.comune.copparo.fe.it

SETTORE TRIBUTI UNICO ASSOCIATO

tel. 0532 864610 • ematteucci@comune.copparo.fe.it • www.comune.copparo.fe.it

3. A decorrere dal 1^a settembre 2024 per le fattispecie (violazioni commesse dopo 01/09/2024) di cui al comma 2 del presente articolo :

a) se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni avviene oltre un anno dall'omissione o dall'errore (art. 13, comma 1 lett.b-bis del D.Lgs. 472/1997 così come modificato con D.Lgs. 87/2024) **riduzione al 3,57% (1/7)**;

.b) se comunque entro l'avvio dell'attività di accertamento da parte del comune ovvero anche dopo la comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non preceduto da un verbale di constatazione, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis, primo periodo del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e del presente Regolamento delle Entrate Comunali, viene corrisposto contestualmente il tributo dovuto o la differenza, la sanzione, gli interessi nella misura del tasso legale con maturazione giornaliera da calcolare sull'importo del tributo dovuto o sulla differenza (art. 13, comma 1 lett.b-ter) D.Lgs. 472/1997 così come modificato con D.Lgs. 87/2024) **riduzione al 4,17%(1/6)**.

Articolo 43 Errore scusabile

1. In caso di errore scusabile commesso nell'effettuazione di un pagamento ovvero nella compilazione di una dichiarazione integrativa, relativi a fattispecie di ravvedimento, la regolarizzazione sarà comunque valida se l'interessato versa la differenza ovvero rimuove l'irregolarità entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta di regolarizzazione.

Articolo 44 Incentivo all'adempimento spontaneo tardivo

1. Prima di procedere all'emissione di avvisi di accertamento, di liquidazione, di atti di irrogazione sanzioni, il funzionario responsabile del tributo può invitare con *nota c.d. "di cortesia"*, il contribuente a chiarire la sua posizione nel termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della medesima.
2. L'invio della nota, di cui al comma 1, non costituisce causa ostativa al ravvedimento.

COMPENSAZIONE TRA CREDITI E DEBITI TRIBUTARI

Articolo 45 Oggetto compensazione verticale e orizzontale

1. E' ammessa la compensazione nell'ambito dei tributi locali. Il contribuente, destinatario di provvedimento attestante il diritto al rimborso di quota versata in eccedenza e afferente il medesimo tributo, viene autorizzato alla compensazione con conseguente detrazione dell' eccedenza dall'importo dovuto per l'annualità in corso.
2. Il contribuente, destinatario di provvedimento attestante il diritto al rimborso di quota versata in eccedenza, viene autorizzato alla compensazione con conseguente detrazione dell' eccedenza dall'importo dovuto per altri tributi relativi all'annualità in corso.
3. Il contribuente non può applicare la compensazione senza la preventiva autorizzazione del Funzionario Responsabile del Tributo.



COMUNE DI COPPARO

Via Roma 28 • 44034 Copparo (Fe) – Tel 0532 864610

C.F. e P.IVA 00053930384

https: www.comune.copparo.fe.it

Pec: comune.copparo@cert.comune.copparo.fe.it

SETTORE TRIBUTI UNICO ASSOCIATO

tel. 0532 864610 • ematteucci@comune.copparo.fe.it • www.comune.copparo.fe.it

ENTRATE COMUNALI NON TRIBUTARIE

Articolo 46 Entrate comunali non tributarie

1. Costituiscono entrate comunali non tributarie tutte le entrate patrimoniali di “diritto pubblico”: tutti i proventi derivanti dal godimento di pubblici beni e servizi connessi con l’ordinaria attività istituzionale tra cui, rette scolastiche, rette per servizi assistenziali, sanzioni amministrative, quote di contribuzione ovvero entrate patrimoniali di “diritto privato” : entrate non aventi natura pubblicistica quali i proventi derivanti dal godimento di beni e servizi connessi con attività di diritto privato dell’ente: canoni di locazione non derivanti da atti concessori.
2. Per ciascun tipo entrata il Comune adotta specifico regolamento.

Articolo 47 Soggetti responsabili delle entrate

1. La responsabilità della gestione delle entrate è attribuita ai funzionari responsabili dei settori generatori delle singole risorse di entrata.
2. I funzionari responsabili provvedono a porre in atto quanto necessario, in diritto e in fatto, all’acquisizione delle risorse, trasmettendo al Settore Tributi – Entrate copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all’accertamento dell’entrata;
3. Il Settore Tributi-Entrate cura le fasi relative alla riscossione dell’entrata ivi compreso le fasi di recupero e coattiva.

Articolo 48 Omissione e ritardo versamenti

1. La contestazione riguardante sia l’omissione totale o parziale che il ritardo del pagamento di somme non aventi natura tributaria, è effettuata con atto scritto, nel quale devono essere indicati tutti gli elementi necessari al destinatario ai fini della precisa individuazione del debito originario, degli interessi, delle eventuali sanzioni, e deve contenere l’intimazione ad adempiere, entro sessanta giorni dalla notifica dell’atto finalizzato alla riscossione, all’obbligo di pagamento degli importi indicati. L’atto deve recare espressamente l’indicazione che il medesimo costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, nonché il soggetto che decorsi i sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell’esecuzione forzata.
2. Gli atti indicati nel precedente comma sono comunicati ai destinatari con notifica :
 - a mezzo del messo notificatore, secondo quanto previsto dalle norme del Codice di procedura civile
 - a mezzo del servizio postale
 - a mezzo posta elettronica certificata
 - attraverso la piattaforma delle notifiche digitali di cui all’articolo 26 del decreto legge n. 76/2020.
3. Le spese di notifica e/o postali sono comunque poste a carico dei soggetti inadempienti.
4. Sulle somme dovute per entrate non versate o tardivamente versate si applicano gli interessi moratori nella misura legale prevista.

Articolo 49 Sospensione

1. Con deliberazione della Giunta Comunale e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, le scadenze ordinarie delle entrate patrimoniali possono essere sospese o differite per tutti o per determinate categorie di utenti, interessati da calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico e individuate con criteri da precisare nella deliberazione medesima ovvero da situazioni contingenti collegate a dichiarazioni di stato di emergenza sanitaria.



COMUNE DI COPPARO

Via Roma 28 • 44034 Copparo (Fe) – Tel 0532 864610

C.F. e P.IVA 00053930384

https: www.comune.copparo.fe.it

Pec: comune.copparo@cert.comune.copparo.fe.it

SETTORE TRIBUTI UNICO ASSOCIATO

tel. 0532 864610 • ematteucci@comune.copparo.fe.it • www.comune.copparo.fe.it

Articolo 50 Dilazione del versamento

1. Il funzionario responsabile del Settore Tributi - Entrate, sentito il funzionario responsabile della singola entrata, può concedere su richiesta del utente che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà economica, una rateizzazione del pagamento delle somme dovute da **attività di recupero dell'entrata**;

a tal fine si definisce situazione di obiettiva difficoltà:

tutto ciò che comporta una diminuzione considerevole del reddito e può trovare causa in un momento di congiuntura economica generale negativa, nella difficoltà di mercato in cui versa la singola impresa, in calamità naturali riconoscibili;

ovvero negli elementi soggettivi di seguito indicati:

-lo stato di salute proprio o dei propri familiari

-altra condizione documentabile che impedisca di svolgere la normale attività lavorativa

-altra condizione economica sfavorevole, anch'essa documentabile, che non consenta l'assolvimento del debito accertato;

si stabilisce che il carattere temporaneo della situazione di difficoltà è riferito:

-per le imprese individuali e le società di persone, ai sei mesi precedenti alla presentazione della domanda;

-per le società di capitali, all'anno precedente alla presentazione della domanda;

lo stato di disagio si rileva con le seguenti situazioni:

se persona fisica o ditta individuale

-anziano con più di 70 anni titolare di sola pensione sociale o solo assegno minimo

-disoccupato iscritto al collocamento

-lavoratore non occupato in mobilità o cassa integrazione

-inoccupato che ha perso l'indennità di cassa integrazione o mobilità nell'anno precedente

-disabile con invalidità non inferiore al 75%

-soggetto in cura presso comunità terapeutica

-soggetto in stato di indigenza che usufruisce di assistenza sociale o alloggiativa, prestata dal comune;

a dimostrazione va allegata la seguente documentazione:

-certificato ISEE

-certificazione mobilità/cassa integrazione

-Certificato disoccupazione

-altra documentazione idonea a comprovare lo stato di disagio

Se società o enti con personalità giuridica

Società o enti in momentanea difficoltà economica con indice di liquidità inferiore a uno

A dimostrazione va allegata la seguente documentazione:

-relazione economico-patrimoniale approvata dall'organo di controllo o dall'assemblea e relativa al periodo di riferimento

-prospetto per la determinazione dell'indice di liquidità e dell'indice Alfa

Indice di liquidità: è l'indice comunemente utilizzato per stabilire la capacità di un'impresa di far fronte agli impegni finanziari di prossima scadenza con le proprie disponibilità economiche.

Nell'ambito delle rateizzazioni ordinarie (piani concedibili fino a un massimo di 50 rate), se l'importo complessivo da rateizzare è superiore a 60 mila euro, le società attestano lo stato di difficoltà economica e, di conseguenza, accedono al beneficio della rateizzazione quando il valore dell'indice



COMUNE DI COPPARO

Via Roma 28 • 44034 Copparo (Fe) – Tel 0532 864610

C.F. e P.IVA 00053930384

https: www.comune.copparo.fe.it

Pec: comune.copparo@cert.comune.copparo.fe.it

SETTORE TRIBUTI UNICO ASSOCIATO

tel. 0532 864610 • ematteucci@comune.copparo.fe.it • www.comune.copparo.fe.it

di liquidità, ricavato dalla situazione economico patrimoniale dell'azienda, è inferiore a 1. Il calcolo dell'indice di liquidità e la sua valenza costituiscono quindi la condizione per accedere alla dilazione.

Indice alfa: è un parametro che viene utilizzato per determinare il numero delle rate concedibili alle imprese in caso di dilazioni ordinarie (piani concedibili fino a un massimo di 50 rate), quando l'importo complessivo da rateizzare è superiore a 60 mila euro.

-visura camerale aggiornata

--altra documentazione idonea a comprovare la momentanea difficoltà economica

3. l'utente interessato, al fine di ottenere la rateizzazione, deve presentare una richiesta motivata che attesti la propria situazione di temporanea e obiettiva difficoltà economica e prima dell'inizio delle procedure esecutive;

4. La rateizzazione viene così modulata:

su presentazione istanza di rateizzazione al Settore Tributi con apposito modello messo a disposizione dall'Ufficio:

fino a euro 200,00 nessuna rateizzazione;

da euro 200,01 a euro 600,00 fino a tre rate mensili;

da euro 600,01 a euro 3000,00 da tre a dieci rate mensili;

da euro 3000,01 a euro 5000,00 da dieci a venti rate mensili;

da euro 5000,01 a euro 20000,00 da venti e trentasei rate mensili;

per gli importi superiori a euro 20000,01 da trentasette e fino a un massimo di cinquanta rate mensili.

Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.

5. Il funzionario responsabile del Settore Tributi – Entrate, di concerto con il responsabile della singola entrata, esaminata l'istanza di rateizzazione presentata, in caso di accoglimento, emana un apposito provvedimento contenente il piano di rateazione.

6. A seguito della concessione della rateazione, le misure cautelari e esecutive saranno sospese per un periodo pari a quello della rateazione.

7. In caso di mancato pagamento dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione:

-il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;

-l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione mediante la revoca della sospensione delle procedure esecutive;

-il carico non può più essere rateizzato.

8. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso legale, maturati giorno per giorno e calcolati da quando le somme sono divenute esigibili.

Articolo 51 Rimborsi

1. Il rimborso dell'entrata versata e non dovuta è disposto dal responsabile del Settore Tributi-Entrate sentito il responsabile a cui l'entrata è affidata, su richiesta dell'utente o d'ufficio se direttamente riscontrato. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata della prova dell'avvenuto pagamento della somma di cui si chiede la restituzione.

NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 52 Norme finali e transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua approvazione.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.



COMUNE DI COPPARO

Via Roma 28 • 44034 Copparo (Fe) – Tel 0532 864610

C.F. e P.IVA 00053930384

https: www.comune.copparo.fe.it

Pec: comune.copparo@cert.comune.copparo.fe.it

SETTORE TRIBUTI UNICO ASSOCIATO

tel. 0532 864610 • ematteucci@comune.copparo.fe.it • www.comune.copparo.fe.it
